DISCIPLINA DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA, SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO E SCAMBIO DI TITOLI

Art. 28

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 24 e 26, comma 3. 2. Ogni clausola contraria all'irrevocabilita' si considera non apposta. Le accettazioni devono pervenire alle persone e agli enti indicati nella pubblicazione dell'offerta entro il termine stabilito. Esse sono efficaci soltanto se sono accompagnate dal deposito dei titoli. Le persone e gli enti incaricati di ricevere le accettazioni devono comunicare giornalmente, per la loro pubblicazione, i dati relativi ai titoli depositati al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o al Comitato del mercato ristretto in cui titoli oggetto dell'offerta sono quotati, o alla CONSOB negli altri casi.

Versione in vigore dal 7 marzo 1992, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli
Estremi	Legge 18 febbraio 1992, n. 149
Capo	II — Offerte pubbliche di acquisto e di scambio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-offerte-pubbliche-di-vendita-sottoscrizione-acquisto/art-28-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-24-febbraio-1998-n-58/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it